



Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 12.10.2017, n. 1870

Processo a carico di due ex dirigenti di una Società cooperativa per il reato di omicidio colposo in relazione al decesso di un lavoratore che aveva contratto mesotelioma pleurico in conseguenza, in ipotesi d'accusa, dell'esposizione ad amianto subita alle dipendenze dell'azienda.

La Cassazione annulla con rinvio la sentenza di condanna emessa in appello, rilevando la contraddittorietà dell'argomentare dei giudici di merito in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causa.

La Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Arezzo per insussistenza del fatto e fondata sulla ritenuta impossibilità di identificare, in presenza di diversi periodi di esposizione ad amianto patiti dal lavoratore (anche alle dipendenze di altra società), la sicura rilevanza eziologica dell'esposizione asseritamente subita alle dipendenze della cooperativa in questione, riconosceva la penale responsabilità degli imputati in relazione al reato in contestazione.

Più in particolare, i giudici di appello avevano rilevato come periti e consulenti intervenuti a processo fossero concordi nel ritenere che ciascuno dei periodi di esposizione patiti dal lavoratore potesse essere causa dell'insorgenza del mesotelioma in quanto *"anche una modesta esposizione è idonea a cagionare la neoplasia"* e che pertanto, pur non potendo escludersi che la patologia fosse insorta in modo irreversibile a causa delle esposizioni presso il precedente datore di lavoro, *"l'ulteriore e prolungata esposizione all'amianto subita [dal lavoratore] (...) alle dipendenze dell'attuale imputato è stata ritenuta idonea ad accrescere le possibilità per il lavoratore di ammalarsi di mesotelioma"*.

Quanto poi al tema della **possibile influenza** espletata dalle esposizioni successive all'innesco della patologia **sulla riduzione del tempo di latenza** del mesotelioma e dunque del tempo di sopravvivenza, la Corte aggiungeva, sulla scorta di quanto riferito dal perito nominato d'ufficio, che *"anche dopo la fine del processo di induzione le dosi successive possono spiegare effetti sulla manifestazione dei sintomi della malattia e sulla durata della vita"*.

La Cassazione, in accoglimento del ricorso degli imputati, annulla con rinvio la sentenza impugnata ritenendo contraddittorio l'argomentare del giudice di merito in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causa.

Anzitutto, i giudici di legittimità rilevano la sussistenza di un'evidente contraddizione tra due affermazioni contenute nella sentenza di merito (e attribuite al perito): *"dopo aver ripetutamente affermato l'irrelevanza causale delle dosi inalate dopo la formazione della cellula capostipite (termine del periodo di induzione ...), il giudice di secondo grado scandisce: "affermare l'irrelevanza nel causare la malattia (cioè a contribuire a renderla irreversibile) delle esposizioni successive al termine della fase di induzione non equivale ad affermare l'assenza di ogni effetto:... anche dopo la fine del processo di induzione le dosi successive possono spiegare effetti sulla manifestazione dei sintomi della malattia e sulla durata della vita"*.

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 12.10.2017, n. 1870

Non solo. La Corte di merito avrebbe altresì fatto ricorso ai calcoli effettuati dal perito tramite il ricorso alla formula di Berry, e finalizzati a stimare gli anni di anticipazione dell'insorgenza del mesotelioma nei casi di esposizioni correlate a un raddoppio del rischio relativo di contrarre la patologia, **senza tuttavia chiarire in alcun modo perché tale modello matematico**, pensato per il tumore polmonare, **dovesse valere anche per il mesotelioma maligno e senza avvedersi che gli stessi calcoli si ponevano in contraddizione con l'affermata incidenza causale anche delle esposizioni successive al completamento del periodo di induzione.**

I giudici di legittimità concludono dunque rilevando che l'attribuzione agli imputati della penale responsabilità per il decesso occorso avrebbe presupposto o ***"l'avvenuto accertamento dell'efficienza causale anche delle esposizioni successive al termine del periodo di induzione, anche solo nell'abbreviazione del tempo alla morte"***: accertamento fondato, tuttavia, dai giudici di merito ***"su una motivazione manifestamente illogica"***.

In alternativa, il giudizio di responsabilità a carico degli imputati avrebbe presupposto ***"l'avvenuto accertamento dell'essersi sviluppato il periodo di induzione, anche solo in parte, mentre [il lavoratore] era alle dipendenze [dell'imputato]"***. Anche riguardo a tale profilo – rilevano i giudici di legittimità – ***"la stessa Corte di Appello ha rammentato che tale periodo allo stato viene definito temporalmente solo nella sua durata minima (dieci anni), perchè non se ne conosce e non è empiricamente osservabile la sua durata nel caso specifico"***.

Alla luce di quanto chiarito, la Cassazione annulla dunque con rinvio la sentenza di condanna impugnata.